



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 176 del 06/12/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 7 novembre 2012, n. 253

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PRG - Riperimentazione Centro Storico - Autorità procedente: Comune di Martano (LE).

L'anno 2012 addì 7 del mese di Novembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente vicario dott. Giuseppe Pastore, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

- con nota prot. n. 9956 del 5/7/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5570 del 11/7/2012, il Comune di Martano presentava l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la Variante al P.R.G. - Riperimetrazione Centro Storico nel comune di Martano; all'istanza si allegavano, oltre ai pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e dell'Ufficio di Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BR/LE/TA, i seguenti:

- 1) Relazione Tecnica per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- 2) Tavola 2 - Zonizzazione del Centro abitato
- 3) Tavola 4 - Rappresentazione prlungamento via A. Volta su zonizzazione del centro abitato (stralcio)
- 4) Tavola 5 - Verifica di compatibilità al PUTT
- 5) Tavola 15 - Zonizzazione del centro abitato

- con nota prot. n. 6528 del 9/8/2012, l'Ufficio VAS, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/06, comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale alla Qualità dell'Ambiente della Variante e degli allegati tecnici ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- 1) Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque,
- 2) Provincia di Lecce - Settore Territorio e ambiente, programmazione strategica,
- 3) Autorità di Bacino della Puglia,
- 4) Arpa Puglia,
- 5) Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
- 6) Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia,
- 7) Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,

Nella stessa nota si raccomandava di inviare eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS nel termine di 30 giorni, di cui al medesimo articolo e si precisava che "che, al fine di rendere più chiaro l'iter che ha portato alla variante in esame, nonché la natura della stessa si è ritenuto di allegare alla

documentazione suddetta anche la Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 882 - Comune di MARTANO (LE). Del. di C.C. n. 8/2010. Variante P.R.G. "Riperimetrazione Centro Storico". Approvazione con richiesta di controdeduzioni.";

- con nota prot. n. 10417 del 31/8/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7201 del 12/9/2012, l'Autorità di Bacino della Puglia inviava all'Ufficio VAS e al comune di Martano il proprio contributo, facendo presente che "non risultano aree interessate da vincoli PAI";
- con nota prot. n. 3374 del 20/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7765 del 24/9/2012 il Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità regionale riferiva all'Ufficio VAS e al comune di Martano che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione / pianificazione di competenza del Servizio scrivente";
- con nota prot. n. 2012/0138782 del 27/9/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7917 del 3/10/2012 l'ASL Lecce inviava all'Ufficio VAS e al comune di Martano il proprio contributo in merito, "fermo restando l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti nonché nei regolamenti locali";
- con nota prot. n. 11919 del 12/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8632 del 19/10/2012 la Soprintendenza per i Beni Archeologici trasmetteva il proprio contributo indicando specifiche prescrizioni per la fase attuativa;
- con nota prot. n. 4674 del 17/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8721 del 23/10/2012, il servizio regionale Tutela delle Acque trasmetteva alcune prescrizioni circa le aree tutelate dal Piano di Tutela delle Acque.

Considerato che:

- il previgente Piano Regolatore Generale "Fabbri", approvato con DPR del 22/03/1963, prevedeva la classificazione quale "Zone Estensiva" per l'ambito in questione;
- lo "Studio Particolareggiato per le aree urbanisticamente definite zone residenziali di completamento di tipo B" ("Piano Civita"), in variante al "Piano Fabbri", approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 8108 in data 05/08/1983, prevedeva una classificazione di tipo "B" ed in particolare è stato individuato come comparto "B8";
- il P.R.G. adottato con Del. di C.C. n.41 del 01/06/1997 prospettava un disegno urbanistico all'interno del quale l'ambito era suddiviso in tre distinte zone: una Zona D1 - zone per insediamenti direzionali e/o commerciali; una Zona F7.1 - Parco Urbano; una zona c.d. verde privato;
- nelle more dell'approvazione definitiva del PRG, in relazione dell'avvenuta decadenza delle norme di salvaguardia, il Comune ha provveduto a:
 - approvare in data 21/06/2002 i "plani volumetrico a scopo edilizio", consistente in un piano di lottizzazione attuativo della Variante "Piano Civita" nella quale erano previsti la realizzazione di n. 12 lotti con una cubatura complessiva pari a 13.783,00 mc, superficie coperta totale di 1.969,00 mq, altezza massima prevista di 8,00 m, Relazione di copertura pari al 30%;
 - approvare con delibera di Giunta Comunale n. 85 del 14/05/2003 un progetto di viabilità indicata come "prolungamento di Via Volta" e consistente nella parziale riproposizione del disegno urbanistico della Variante Civita;
 - approvare in data 10/06/2003 il progetto esecutivo della viabilità di cui al punto precedente da realizzarsi a cura dei proponenti il Piano di Lottizzazione;
- il P.R.G. vigente, approvato in via definitiva, con D.G.R. n.1117 del 06/08/2005, ha confermato per l'ambito interessato la Zona D1 ed, in parte, ha determinato l'ampliamento della contigua zona omogenea di tipo A ivi ricomprendendo anche il c.d. verde privato;
- il Comune di Martano, con delibera di C.C. n.20 del 11/04/2007, nel dare atto dell'avvenuta realizzazione del "prolungamento di Via Volta", ha rappresentato la necessità di adeguare il PRG allo stato dei luoghi; pertanto la variante proposta ha previsto di ritipizzare in zona omogenea di tipo B3 delle zone omogenee rispettivamente di tipo D1 (parzialmente) e di tipo A (parzialmente) con una definizione

urbanistica delle aree interessate che attesta il prolungamento di Via Volta;

- il Servizio Urbanistica Regionale con relazione n. 2 del 11/01/2012 si è espresso in senso favorevole con prescrizioni;
- il Comitato Urbanistico Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80, nell'adunanza del 23/02/2012 con parere n. 04/2012, ha espresso parere favorevole all'argomento;
- la Regione Puglia con Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 9 maggio 2012, ha approvato la variante in oggetto "con richiesta di controdeduzioni" fra cui la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS al competente Ufficio regionale VIA/VAS, ai sensi dell'art.6 del DLgs. n.152/2006; nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce:
- l'Autorità procedente è il Comune di Martano;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'organo competente per l'approvazione finale è la Giunta Regionale, ai sensi della L.R. 56/80.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico/amministrativi, in base all'analisi della documentazione fornita, anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG - Riperimentazione Centro Storico sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS è la "Variante al PRG - Riperimentazione Centro Storico" approvata "con richiesta di controdeduzioni" con Deliberazione della Giunta Regionale n. 882 del 9 maggio 2012.

L'area è classificata "parte come zona "D1" - zone per insediamenti commerciali e/o direzionali, e parte come zona "A1" - Centro Storico -"verde privato" di pertinenza degli edifici" dal vigente P.R.G., approvato con delibera di G. R. n.1117 del 06/08/2005.

L'obiettivo di tale Variante è quello di aggiornare la cartografia "conseguente alla approvazione del "Planivolumetrico a scopo edilizio per il completamento dell'insula B8" e di riportare sulla cartografia di P.R.G. vigente, l'esatta ubicazione di una strada (prolungamento via Alessandro Volta) non rappresentata nella stesura definitiva del P.R.G. nella posizione della reale ubicazione".

La Variante in oggetto, pertanto, interessa una superficie catastale pari a mq. 5.488,00 e prevede un indice di fabbricabilità pari a 1,95 mc/mq, un'altezza massima pari a ml 6,50.

L'area in oggetto è accessibile dal prolungamento di via Alessandro Volta e "conseguentemente alle opere di urbanizzazione effettuate nell'anno 2003, regolarmente autorizzate con deliberazione G.C. N. 85/2003 e con C.E. N. 64/2003 e successivamente collaudate, risulta perfettamente servita da opere stradali, energia elettrica, pubblica illuminazione, rete idrica, ecc."

L'analisi all'interno della Relazione ha verificato anche la coerenza con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P), non rilevando incoerenze.

La variante rappresenta un quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti che potrebbero ricadere nel campo di applicazione del citato decreto e della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.

I problemi ambientali pertinenti alla variante sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà l'incremento delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

La pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali ed, in particolare, al fine

di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiederebbe:

- nelle scelte progettuali e gestionali derivanti dalla realizzazione progettuale prevista dalla variante, che dovrebbero essere orientate alla sostenibilità ambientale (riguardanti ad esempio l'uso delle risorse rinnovabili, ecc);
- nella scelta localizzativa, che dovrebbe garantire lo sviluppo armonico del territorio tenendo conto sia dello sviluppo economico e sociale che della tutela ambientale.

2. CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

L'area individuata dalla variante è ubicata "nel centro urbano del Comune di Martano, prospiciente il prolungamento di via Alessandro Volta" ed "è riportata al Catasto Terreni al foglio 16 particelle 586, 591, 983, 993, 1034, 1052, 1057, 1051, 1056, 1050, 1055, 1026, 1023, 538, 533, 531".

L'analisi nella Relazione ha approfondito alcuni aspetti del contesto ambientale. Si riferiscono alcuni considerazioni, desunte anche dalla stessa, che si ritengono di maggior rilievo per la variante in esame nello specifico:

- per quanto riguarda l'aspetto geologico, idrogeologico, geomorfologico, l'indagine, effettuata dal dott. geol. Giovanni MELE, ha individuato "suoli ben sviluppati e con un buon drenaggio, con sottosuolo rappresentato da un unico litotipo costituito da deposito di calcarenite marnosa giallastra, ben cementata piuttosto tenera e generalmente compatta; dal punto di vista tecnico rivela buone capacità di carico e pertanto da tale tipologia si hanno caratteristiche geomeccaniche buone".

- per quanto riguarda l'assetto botanico-vegetazionale, l'area "si presenta con caratteristiche di tipo agricolo, con limitate piantumazioni".

- per quanto riguarda gli aspetti storici nella relazione si riporta che "dagli accertamenti condotti dal progettista, di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale, si evince per l'intera area l'assenza di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica ed interferenze con infrastrutture di carattere impiantistico, aeree o sottosuolo. Per l'area non risultano vincoli specifici di tutela paesaggistico-ambientale normati dal D. Lgs. 22.01.2004 N. 42. Dal punto di vista archeologico l'area non è inclusa in alcun tipo di aree di interesse specifico, inoltre non comporta scavi a quote diverse da quelle inerenti i futuri manufatti."

- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, si rileva per il comune di Martano una percentuale media di RD per l'anno 2011 che si attesta ad un valore di circa il 21% (stanziale rispetto all'anno 2010) con una produzione procapite di RSU totale che si attesta a circa 383 kg procapite/anno (dati 2011).

- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Martano è classificato come D, ovvero zona denominata "Mantenimento" ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo").

- dal punto di vista dello smaltimento dei reflui urbani, il comune di Martano convoglia i suddetti reflui all'impianto di depurazione di Carpignano Salentino, che, dai dati del PTA, risulta dimensionato per una potenzialità di 13.475AE a fronte di un carico generato pari a 19.040 AE; per cui sono previsti nello stesso piano interventi di adeguamento e ampliamento, che si presume possano mutare lo scenario attuale.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dalla variante si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel Relazione Preliminare, che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio:

- in riferimento ai valori paesaggistici si riportano le indicazioni del Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (PUTT/P) regionale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000.

Ai sensi di ciò l'area in oggetto:

- è interessata da un ATE di valore distinguibile "C", pertanto, anche in relazione alla assenza agli atti della delimitazione dei territori costruiti, occorrerà verificare la necessità del parere paesaggistico;
- non è interessata da alcun ATD;

- in riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'area:

- non è interessata da Aree Protette di tipo nazionale, regionale o comunale,
- non è interessata da siti della Rete Natura 2000 o da aree Important Bird Area (IBA);
- non è interessata da altre emergenze naturalistiche di tipo vegetazionale e/o faunistico segnalate dal PUTT/p o dal quadro conoscitivo elaborato nell'ambito del PPTR.

- in merito alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, in riferimento al Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) con Delibera n. 39 del 30.11.2005 e confermato dalla nota prot. n. 10417 del 31/8/2012 dell'Autorità di Bacino della Puglia, l'area di intervento non ricade in aree identificate come a rischio o a elevata pericolosità geomorfologica o a probabilità di inondazione;

- per quanto riguarda la tutela delle acque, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (Delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009), l'area rientra:

- in parte in aree sottoposte alla tutela quali-quantitativa,
- in parte in aree vulnerabili alla contaminazione salina.

pertanto devono essere osservate le misure di cui all'allegato 14 dello stesso piano e richiamate nella nota prot. n. 4674 del 17/10/2012, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8721 del 23/10/2012, inviata dal servizio regionale Tutela delle Acque.

Da tale analisi non emerge nell'area in oggetto un particolare valore ambientale, sebbene si siano evidenziati alcuni aspetti paesaggistici e storici, che potrebbero essere influenzati dall'attuazione della variante.

3. CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA VARIANTE

Riguardo alla valutazione degli impatti, nel Relazione Tecnica vengono sommariamente indicate le pressioni attese in fase di esercizio, che sono legate principalmente al traffico locale, al clima acustico, all'aumento di consumi energetici e di risorse idriche e alla produzione di rifiuti. Gli impatti sono ritenuti non rilevanti e mitigabili tramite indicazioni fornite nella relazione (es. "in materia di risparmio energetico e di impiego di tecnologie che sfruttino energie rinnovabili, eco-compatibili ed eco-sostenibili; in particolare ottempereranno alle prescrizioni nazionali della Legge 10/91, del D. Lgs. 192/05 e del D. Lgs. 311/06" - pag. 6).

Tuttavia l'analisi non ha considerato anche ulteriori, se seppur minimi, impatti a carico del suolo (impermeabilizzazione e perdita di suolo agricolo), dell'acqua (incremento nella produzione di acque reflue), dell'aria (emissioni in atmosfera da riscaldamento, alla produzione di rumore e vibrazioni), e del paesaggio (ingombro dei volumi fuori terra), nonché quelli in fase di cantiere.

Si rileva inoltre che per le citate misure di mitigazione proposte non è possibile verificare se sono riportate interamente nelle relative Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della variante in oggetto, in quanto non allegate alla documentazione fornita.

Stanti le considerazioni di cui ai punti precedenti, si può ritenere che le azioni previste dal Piano potrebbero incidere sui valori paesaggistici sopranominati. Pur tuttavia si ritiene che gli stessi possano essere superati assicurando il rispetto di un certo numero di prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione, individuate nella relazione.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, si ritiene che la Variante al PRG - Riperimentazione Centro Storico non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico/fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali,

agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006) e debba pertanto essere esclusa dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto/grafici presentati anteriormente alla data di approvazione della variante:

- si recepiscano nelle NTA le indicazioni espresse dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto nella nota prot. n. 6404 del 15/04/2010 (in allegato agli atti trasmessi), dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia nella nota prot. n. 9879 del 10/07/2012, e dal Servizio Regionale Tutela delle Acque nella nota prot. n. 4674 del 17/10/2012;
- si verifichi la necessità del parere paesaggistico in merito alla variante in oggetto e, nel caso, se ne acquisisca l'esito, facciano proprie le eventuali prescrizioni nelle NTA e negli elaborati progettuali;
- si specifichino, nelle NTA e negli elaborati di piano, le misure di mitigazione proposte, in particolare evidenziando le indicazioni progettuali che dovranno interessare la pianificazione attuativa, riguardanti l'abitare sostenibile, le risorse rinnovabili e il risparmio energetico e idrico secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti,
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla D.G.R. 1471/2009 e s.m.i.),
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
- si integrino le NTA, con particolare riferimento alla destinazione urbanistica residenziale prevista, con le seguenti prescrizioni:
 - si realizzino le aree a verde (ad uso privato e pubblico) in tempi immediatamente successivi alla realizzazione delle residenze previste, utilizzando specie vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea (ai sensi del D.Lgs. 386/2003), prevedendo il numero, le essenze e le dimensioni delle piante da porre a dimora;
 - per le aree a verde siano salvaguardate le alberature esistenti di pregio, facendo salva la ripiantumazione e laddove possibile, gli individui vegetali esistenti (avendo cura di scegliere il migliore periodo per tale operazione e garantendo le cure necessarie per la fase immediatamente successiva al reimpianto). Qualora gli interventi prevedano l'espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989 che prescrive un parere preventivo da parte degli Uffici provinciali per l'Agricoltura. Nel caso di presenza di ulivi monumentali (tutelati ai sensi della l.r. 14/2007) la documentazione definita dalla DGR n. 707/2008 va inviata contestualmente alla Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali, presso questo Servizio;
 - si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi pubblici e privati o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo;
 - si caratterizzino le aree per la raccolta dei rifiuti al fine di renderle facilmente accessibili e dimensionate in funzione della produzione e della composizione media per frazione di rifiuti (parte organica, carta, plastica, vetro, parte indifferenziata) o si organizzi un sistema di raccolta porta a porta, promuovendo la previsione dell'ubicazione dei cassonetti già in fase di redazione dei progetti al fine superare le

problematiche legate all'igiene e all'accessibilità ed evitare l'abbandono dei sacchetti in strada in attesa della raccolta;

- si privilegi per i parcheggi, pubblici e privati, l'uso di pavimentazioni drenanti;
- si provveda in fase attuativa alla sistemazione dell'arredo urbano dell'asse stradale (ad esempio, corpi illuminanti, pavimentazioni dei percorsi pedonali, segnaletica, panchine, cestini) utilizzando elementi di uniformità che tengano conto delle tipologie inserite o previste nella restante parte dell'abitato;
- nella fase attuativa del piano si prevedano le seguenti misure di mitigazione per le fasi di cantiere:
 - nella fase di scavo dovranno essere messi in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l'entità delle polveri sospese (es. irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 - le macchine operatrici saranno dotate di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare l'entità dell'impatto sonoro;
 - al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 - nelle fasi costruttive dovranno essere previste soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 - dove possibile, si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse;
 - si persegua il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto dell'art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e in ogni caso si garantisca l'applicazione del T.U. ambientale in materia di rifiuti;
 - relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione dovranno riguardare la gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi, cumuli di terre e materiali da costruzione, che renderanno necessaria la predisposizione di opportuni sistemi di schermatura;
 - per quanto riguarda l'energia, dovranno essere adottate tutte le migliori tecnologie possibili per il contenimento dei consumi;
 - nel caso in cui la realizzazione delle opere e manufatti previsti preveda l'emungimento di acqua dal sottosuolo o l'interferenza dei lavori con la falda, al fine della sua tutela, occorrerà attenersi alle misure di salvaguardia e di tutela per le zone interessate da contaminazione salina e di tutela quali quantitativa presenti nel piano di Tutela delle Acque.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.

Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'amministrazione comunale e altri soggetti pubblici o privati:

- si verifichi, consultando l'Ente gestore dell'impianto di trattamento dei reflui di Carpignano Salentino, lo stato di attuazione degli interventi di adeguamento/ampliamento previsti nel Piano di Tutela delle Acque e nel Piano d'Ambito e si favoriscano azioni volte al monitoraggio e controllo dell'efficienza depurativa durante tutto l'anno di tale impianto;
- si favoriscano i sistemi di trasporto pubblico locale e la mobilità lenta (pedonale e ciclabile) per gli spostamenti da e verso il centro storico (es. attraversamenti pedonali/ciclabili regolati, percorsi ciclabili, pedonali o percorsi promiscui pedonali/ciclabili, rafforzamento delle linee di autobus, inserimento di minibus elettrici per percorsi brevi o navette), privilegiando la realizzazione delle reti ciclabili già individuate dal PRG; inoltre si consideri la possibilità di utilizzare il prolungamento via A. Volta realizzato e la viabilità contermina quale sede di parcheggi a nastro, a pettine o a spina di pesce e di realizzare un varco "rapido" pedonale o ciclabile da e verso via C. Moschettini da ubicarsi al termine dello stesso

prolungamento;

- si prevedano opportune misure per la regolazione e la gestione del traffico nell'area interessata, anche considerando la futura realizzazione delle previste aree produttive;
- si promuovano azioni volte alla riduzione dei rifiuti urbani indifferenziati, al miglioramento della raccolta differenziata (prevedendo ad es. campagne di sensibilizzazione, incentivi, ecc.) ed ad una più corretta gestione dei rifiuti.

Il presente provvedimento:

- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PRG - Riperimentazione Centro Storico, e non costituisce provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del PRG del Comune di Martano;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, con particolare riferimento alla tutela del paesaggio ed al governo del territorio, nel corso del procedimento di approvazione, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i. al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", / Aree di Coordinamento / Servizi / Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

VISTE le determinazioni n. 27 del 03.07.2012 e n. 29 del 05.07.2012 con cui il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha attribuito le funzioni vicarie di dirigente ad interim dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS al Dott. Giuseppe Pastore.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e s.m.i.”

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia,

DETERMINA

- di escludere la Variante al PRG - Riperimentazione Centro Storico dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di Martano;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ad altri enti interessati, in particolare i servizi regionali competenti (Servizio Regionale Urbanistica e Servizio Assetto del Territorio);
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i. possono proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing A. Antonicelli

Il Dirigente ad Interim dell'Ufficio
Dott. G. Pastore